



COMUNE DI OLBIA

ORDINANZA N° 31 DEL 22/05/2023

OGGETTO: Prescrizioni antincendio anno 2023

IL SINDACO

Premesso che l'abbandono, l'incuria, la mancanza di un'adeguata manutenzione del “verde” da parte dei proprietari, dei conduttori di fondi o aree siti nel territorio comunale, sia se confinanti con le vie di comunicazione (fascia dei terreni di frontalità), sia per le altre aree, possono creare problemi per la presenza di erbacce e vegetazione incolta (soprattutto se secca), a causa dei rischi connessi alla propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica delle persone e dei beni;

Rilevato che la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale;

Considerato che la presenza, in tali aree incolte nel territorio comunale, di essenze vegetali sconfinanti su pubbliche vie e di aree inquinate da depositi di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, nonché la mancata pulizia dei fossi laterali di scolo delle acque meteoriche, rendono favorevole la proliferazione di fauna, quali ratti, artropodi emofagi, parassiti e altre sgradite specie di fauna sinantropica, con conseguenti effetti pregiudizievoli per l'igiene, la salute pubblica e l'incolumità delle persone e dei beni esistenti;

Considerato che la Regione Sardegna ha approvato le “Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025”, in attuazione dell'art. 3, comma 3. lett. f) della L. 353/2000 e dell'art. 24 della L.R. 8/2016, ha approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 17/53 del 04.05.2023, le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree a rischio, nei periodi a maggior pericolo di incendio boschivo, al fine della loro immediata applicazione e dell'avvio della campagna informativa rivolta ai cittadini e a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti;

Considerato:

- che il suddetto provvedimento prevede che lo “stato di elevato pericolo di incendio boschivo”, fatte salve eventuali modifiche anche per ambiti territoriali specifici in considerazione dell'andamento meteorologico stagionale, vige **dal 1° Giugno al 31 Ottobre**;
- che gli abbruciamenti di stoppie, di residui culturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di Autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio citate;
- che il Comune di Olbia (in qualità di comune dotato di Piano di Protezione Civile per il rischio incendi di interfaccia), deve provvedere, ai sensi dell'art. 17 comma 3 dell'allegato 1 della DGR

n.17/53 del 2023, al taglio di fieno, cespugli, sterpi e alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità ubicata all'interno della fascia perimetrale di 200 metri dall'abitato nonché lungo la viabilità di emergenza e lungo la viabilità a maggior rischio, come individuata dal Piano Regionale Antincendi, e nella fascia perimetrale esterna di proprietà comunale.

Ritenuto - necessario mantenere costantemente sotto controllo (sia da parte dei privati che degli Enti proprietari o a qualunque titolo responsabili per la gestione degli immobili) la crescita delle essenze perenni, nonché pulite e curate tutte le aree ricadenti nella fascia perimetrale dei 200 metri dall'abitato ed inoltre tutte le aree presenti nel territorio comunale ed, in particolare, quelle situate nel centro abitato.

Ritenuto inoltre - indispensabile adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e delle aree degradate, con particolare riguardo a quelle poste in prossimità di civili abitazioni.

Vista la comunicazione delle Ferrovie dello Stato Italiane, prot. UA 26/4/2023 RFI-NEMI.DOIT.CA.UT.CA\A0011\P\2023\0000448, che richiede, ai sensi del DPR 753/1980, per la difesa dagli incendi l'obbligo in capo ai possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti al pascolo o incolti, adiacenti a linee ferroviarie, durante tutto il periodo di grave pericolosità, di tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile. I possessori, inoltre, sono tenuti a circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà, inoltre, essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale;

Visti:

- Le "Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025";
- La Deliberazione Giunta Regione Sardegna n. 17/53 del 04.05.2023 e relativo Allegato 1 per farne parte integrante e sostanziale recante Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'insorgere di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016;
- Il D.Lgs. n. 1/2018 "Codice della Protezione civile" che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile, e lo designa altresì all'art.12 c. 5a) responsabile "dell'adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica...";
- La L. 353/2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- Il D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale", art. 255;
- Il D.Lgs n.267/2000 e succ. integraz. e modif. (T.U.E.L.);
- Il DPR 11 luglio 1980, n. 753 "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto".

Ritenuto che sussistono le condizioni previste dalla Legge per l'emissione dell'Ordinanza Sindacale contingibile e urgente; per le motivazioni in premessa;

ORDINA

- Ai proprietari, ai conduttori, e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siano di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche) nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali, con annesse aree pertinenziali private, allo scopo di

- eliminare le cause che possano costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché arrecare serio pregiudizio all'igiene pubblica, in recepimento delle disposizioni di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendio 2023-2025 succitate, di procedere agli interventi di pulizia e di manutenzione di seguito elencati che dovranno essere tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, in ogni caso, **entro e non oltre il 31 maggio del corrente anno, e successivamente, ogni qualvolta necessario, e comunque fino al 31 ottobre del c.a., consistenti in:**
 - Sfalcio dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, presenti nelle proprietà private o pubbliche, situate nella fascia perimetrale territoriale dei 200 metri dall'abitato, nonché in quelle presenti in tutti gli altri immobili od aree ricadenti nel territorio comunale e nel centro abitato.
 - Taglio di radici e di quelle parti aeree delle piante che, ancorché situate in aree diverse (private o di altri enti pubblici), provocano situazioni di pericolo ai luoghi sottoposti a pubblico passaggio, alle sedi stradali e in generale alle aree pubbliche.
 - Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge.
 - Manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque meteoriche e la loro immissione negli scarichi principali.
- Ai sensi del DPR 753/1980, per la difesa dagli incendi i possessori, a qualsiasi titolo, di terreni coltivati o tenuti al pascolo o incolti, adiacenti a linee ferroviarie, durante tutto il periodo di grave pericolosità, devono:
 - tenere sgombri i terreni, fino a 20 metri dal confine ferroviario, da covoni di grano, erbe secche e da ogni altro materiale combustibile.
 - circoscrivere il fondo coltivato, appena mietuto, mediante una striscia di terreno solcato dall'aratro e larga non meno di 5 metri che dovrà, inoltre, essere costantemente tenuta priva di seccume vegetale.

DISPONE

Che gli abbruciamenti di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, sono consentiti solo esclusivamente a seguito di Autorizzazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, secondo i termini e modalità stabiliti dalle prescrizioni regionali antincendio citate.

DISPONE altresì

In caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l'applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della L.353/2000 e dalla specifica normativa di settore, si applicherà ai contravventori della presente Ordinanza la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

La revoca di ogni altro provvedimento precedentemente emesso per la specifica materia.

DEMANDA

Al Servizio Polizia Locale, alle Forze dell'Ordine ed a tutti soggetti incaricati di vigilanza in materia ambientale il controllo sul rispetto della presente Ordinanza, ciascuno per le proprie competenze, ed il monitoraggio per la corretta osservanza delle presenti disposizioni.

ORDINA ALTRESÌ

Di dare notorietà al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, l'inserimento sul sito istituzionale dell'Ente nonché la divulgazione nei consueti modi di diffusione.

In caso di inadempienza del presente provvedimento, il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio in via sostitutiva, di dette operazioni, con rivalsa delle spese sostenute e dei maggiori oneri relativi a carico degli obbligati.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Sardegna ai sensi dell'art.41 e segg. del D.Lvo 104/2010 ovvero, entro 120 giorni, sempre dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 8 e segg. del D.P.R. n. 1199/1971.

Olbia,

IL SINDACO
Settimo Nizzi